

4 - TRIBUNALE REGGIO EMILIA - EST. DOTT.SSA CARLUCCI -
18-05-2024 - FIDEIUSSIONE - DISCONOSCIMENTO
SOTTOSCRIZIONE - ACCERTAMENTO APOCRIFIA DELLA FIRMA -
REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO -
N. R.G. 5260/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 5260/2021 promossa da:

(C.F.

con il patrocinio dell'avv. BOVA ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO (FRNFRZ65H28F257W) VIA EMILIA EST 18 41100 MODENA; elettivamente domiciliata in via Emilia Est 18 41124 Modena presso il difensore avv. BOVA ANNALISA

ATTORE - OPPONENTE

contro

.....P.A.

S.P.A. (C.F.),

con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO

CONVENUTO - OPPOSTO

Avverso

Il decreto ingiuntivo n. 1890/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 22.10.2021.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 23.01.2024

FATTO E DIRITTO

1. - Con atto di citazione del 23.12.2021 ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1890/2021 emesso in data 22.10.2021 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale veniva ingiunto a e a (ex marito) il pagamento in favore di s.p.a., della somma di € 38.071,70 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1.305,00 per compenso, in euro 286,00 per esborsi, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, nonché i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrenze per notifica e registrazione; il credito è stato fondato sulla lettera di fideiussione sottoscritta da in data 10.1.2018 (allegato n. 3 dell'atto di citazione).

Nello spiegare opposizione ha eccepito che le tre firme sulla lettera di fideiussione

fossero apocriefe, così come indicato nella relazione grafologica di parte redatta dalla dott.ssa Botti (allegato 4 dell'atto di citazione), disconoscendole ex articolo 214 c.p.c..

Parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"IN VIA PRELIMINARE*

➤ *previo accertamento dell'insussistenza del rapporto sostanziale dedotto ex adverso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della parte opponente, per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, qui integralmente richiamato,*

➤ *previo accertamento dell'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme richieste, revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso per i motivi di cui in narrativa;*

➤ *revocare la concessa provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione risulta essere fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione, stante il disconoscimento delle firme sul contratto di fidejussione*

➤ *in ogni caso revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo per le motivazioni esposte nel presente atto;*

IN VIA PRINCIPALE

- *l'opponente, rappresentata e difesa come in atti, a norma dell'art. 214 c.p.c., DISCONOSCE FORMALMENTE le tre firme apposte nella lettera di fideiussione;*

- *stante il disconoscimento formale delle firme apposte nella lettera di fideiussione da parte della sig.ra _____, accertare l'insussistenza del credito vantato da parte ingiungente nei confronti della sig.ra _____ stanti le firme apocriefe apposte al contratto di fidejussione stipulato da _____ s.p.a. in data 10.01.2018 a nome di _____;*

➤ *conseguentemente dichiarare, che nulla risulta essere dovuto dalla sig.ra _____ alla società ingiungente a qualsivoglia titolo od effetto, in virtù del rapporto di cui è causa, per le motivazioni di cui in narrativa;*

➤ *in ogni caso revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di _____ in quanto ingiusto ed illegittimo per le motivazioni esposte nel presente atto;*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."

2. - Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la cessionaria del credito sostenendo che il credito residuo di € 38.071,70, oggetto di ingiunzione, risultasse dal saldo debitorio di cui all'estratto conto e dalle poste contabili ivi annotate (doc. 7,8 monitorio), oltre che dall'inizio di esecuzione del contratto di finanziamento; quanto alla legittimazione attiva della cessionaria, l'opposta ha ritenuto di averla provata mediante allegazione dell'atto di cessione del credito da _____ a _____ Spa (doc.4 monitorio), dell'elenco omissato dei crediti ceduti annesso all'atto di cessione (doc.7), della lettera di cessione della cedente (doc.9 monitorio), oltre che della notifica della cessione del credito in data 17/2/2021 (doc.9,10 monitorio).

Ha rilevato l'opposta che detti fatti risultano non contestati entro la prima difesa utile ex art. 115 cpc.

Infine, ha ritenuto il disconoscimento delle firme apposte sulla lettera fideiussoria inammissibile avendo avuto il contratto un principio d'esecuzione ed essendo stata consegnata documentazione di carattere personale della _____ per il completamento dell'istruttoria alla stipula del finanziamento (doc.8); in ogni caso ha dichiarato di volersi avvalere del contratto e ha proposto formale istanza di verifica ex art. 216 cpc.

3. - Alla prima udienza del 07.04.2022, ritenuta l'opposizione non fondata su prova di pronta

soluzione, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1890/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 22.10.2021.

All'udienza del 15.06.2022, verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..

All'udienza del 3 novembre 2022, verificato che Ifis intendesse avvalersi del contratto disconosciuto, è stato conferito incarico al CTU dott.ssa _____, che ha depositato nei termini l'elaborato grafologico il 03.05.2023.

Infine, con ordinanza del 30.01.2024 adottata a seguito dell'udienza cartolare del 23.01.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini istruttori ex art. 190 c.p.c.

4. – Il credito di _____ s.p.a trova origine nella cessione del credito che _____ S.P.A. ha effettuato pro soluto a _____ s.p.a., poi diventata _____ s.p.a., la cui cessione del credito non risulta contestata.

L'opponente, inoltre, ha riconosciuto che in data 10.01.2018 _____, all'epoca marito di Brenda Morgotti stipulava con _____ S.P.A. il contratto di credito al consumo n. _____ e provvedeva al pagamento delle prime rate negli anni 2018 e 2019; tuttavia in questa sede l'opponente disconosce di aver sottoscritto la lettera di fideiussione a nome _____ datata 10.01.2018, sostenendo che fosse stata consegnata dal marito all'istituto di credito all'insaputa della moglie e in una fase di crisi coniugale che ha anticipato la separazione dei coniugi.

L'apocriefa delle firme apposte al contratto di fideiussione è stata verificata dal CTU nominato da questo Tribunale.

Questo Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico grafologico, dott.ssa _____ sui quesiti posti.

Infatti, la CTU è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, osservante i quesiti proposti e l'esame completo dei documenti e ha preso puntuale e ragionata posizione sulle osservazioni presentate dal CTP dell'attore e di parte convenuta (cfr. pagg. 33 e ss. della perizia), dando loro esaustiva risposta.

Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355).

A seguito dell'analisi delle tre sottoscrizioni dicenti _____ e _____ apposte su lettera di Fideiussione datata 10.01.2018 rilasciata in favore di _____ S.P.A., dopo aver raccolto saggio grafico rilasciato da _____ ed eseguito la comparazione delle firme con firme e scritti comparativi di attribuzione certa, il CTU ha osservato che: *"In buona sostanza tenuto conto del divario esistente tra autografe e contestate (vd. stile scrittorio, dinamica del movimento, inclinazione, allineamento, dimensione e proporzioni, ampiezze e indice curvimetrico, coesione, automatismi, ecc.), si ritiene che le firme contestate siano frutto di un procedimento falsificativo di stampo imitativo, mentre si esclude un'eventuale ipotesi di dissimulazione da parte di _____ sia per l'assenza di tali indici grafici rivelanti lo sforzo compiuto per ottenerne il cambiamento (va. 3^ legge _____) sia per i differenti automatismi corrisposti nelle firme contestate rispetto ai connotati*

immodificabili propri della mano dell'autrice (vd. punti 'i', tagli delle 't', filetti d'avvio, ecc.) (cfr. pag. 31 della ctu).

Il CTU ha precisato l'adeguatezza dei campioni al fine di procedere all'individuazione di possibili compatibilità o meno tra le firme contestate (esaminate in copia fotostatica) e la grafia di [redacted] sicchè non abbia influito sulla corretta verifica delle firme l'irreperibilità della fideiussione in originale (cfr. pag. 8 ctu).

In merito, il CTU [redacted] ha offerto la seguente esaustiva risposta alle osservazioni sollevate dal CTP di parte opposta, la dott.ssa [redacted]: *"Nel merito, come già indicato in Ctu, l'ipotesi avanzata dalla CTP non è percorribile, in quanto le similarità di taluni grafemi, sono a loro volta contrastate dalle numerose qualificanti discordanze ritmiche, dinamiche ed automatizzate non modificabili volontariamente da parte di [redacted]. Durante la raccolta del saggio grafico è stato peraltro richiesto alla signora [redacted] di redigere alcune sottoscrizioni con modalità chiare e leggibili rallentando contestualmente la propria velocità esecutiva, affinché si potessero valutare tutte le sue possibili trasformazioni, ma con esiti comparativi risultati diametralmente opposti a quelli ipotizzati dalla Ctp."* (cfr. pag. 33 della perizia).

Il CTU ha dunque così concluso: *"Le firme a nome apparente [redacted] apposte sulla lettera di fideiussione datata 10.01.2018 rilasciata da [redacted] e azionata da [redacted] non sono con ogni probabilità, di pugno di [redacted]."*

La circostanza che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento fossero state consegnate le ultime buste paga e il documento d'identità dell'opponente, documenti personali necessari al completamento dell'istruttoria prevista per la stipula del finanziamento (doc.8), non costituisce elemento sufficiente per attribuire a [redacted] la lettera di garanzia qui azionata, se si tiene conto del legame coniugale che legava il presunto garante al fideiussore e che rendevano facilmente accessibili tali documenti personali al garantito.

5. – L'apocrifia delle firme apposte sulla lettera di fideiussione rilasciata a [redacted] SPA rende non imputabile con certezza a [redacted] l'obbligazione fideiussoria azionata in via monitoria da [redacted] in sede monitoria e in questa sede.

Pertanto, risultando l'opposizione del fideiussore fondata, occorre procedere alla revoca del provvedimento monitorio opposto con riferimento all'ingiunto [redacted], dichiarato esecutivo con ordinanza del 07.04.2022.

Naturalmente la pronuncia produce i suoi effetti unicamente nei confronti del fideiussore ingiunto [redacted] che ha tempestivamente promosso giudizio di opposizione, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio con i debitori che non abbiano impugnato il medesimo decreto ingiuntivo.

6. – Va invece rigettata la domanda di parte opponente, proposta in via riconvenzionale, di censura della condotta della creditrice per aver violato i principi di buona fede e correttezza e di tutela dell'affidamento, trattandosi di doglianza genericamente sollevata oltre che contrastante con l'ammissione del raggirio operato dal debitore principale nei confronti del creditore cedente e dei successivi cessionari.

Quanto al mancato ricorso agli istituti deflattivi di composizione stragiudiziale ante causam, si osserva che l'opposta abbia promosso la mediazione obbligatoria su ordine di questo Giudice e che vi abbia partecipato, senza che le parti trovassero elementi di conciliazione; nessun riferimento nel verbale di mediazione alla proposta di una consulenza grafologica ante causam volta ad evitare il contenzioso.

7. - Sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società opposta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'opponente. Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei medi di

tariffa in considerazione della soluzione in rito della controversia.

Ai fini dell'imputazione delle spese di lite, non può essere tenuta in considerazione la mancata accettazione da parte dell'opponente della proposta di definizione avanzata dall'opposta solo al termine del giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni, e che non teneva conto delle spese processuali.

Analogamente, i compensi del c.t.u., come liquidati in corso di causa, possono essere posti definitivamente a carico di parte opposta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1890/2021 emesso in data 22.10.2021 dal Tribunale di Reggio Emilia così provvede:

1) **accoglie** l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1890/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 22/10/2021 nei confronti di

2) **condanna** parte opposta S.P.A., e con essa S.P.A., a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in euro 7.616,00, per la fase di opposizione e in € 500,00 per la fase di mediazione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.

3) **pone** definitivamente il compenso liquidato al c.t.u. in corso di causa a carico di parte opposta IFIS e S.P.A.

Così deciso in Reggio Emilia il 18/05/2024

Il Giudice

dott. ssa Ersilia Carlucci